

Civile Ord. Sez. 1 Num. 16763 Anno 2026
Presidente: MERCOLINO GUIDO
Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA
Data pubblicazione: 28/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6911/2022 R.G. proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI in persona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato

-ricorrente-

contro

AGENZIA IPPICA RAVENNATE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5789/2021, depositata il 01/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere Rita Russo.

FATTI DI CAUSA

I Ministeri indicati in epigrafe, oggi ricorrenti, hanno impugnato ex art. 829 c.p.c. il lodo arbitrale rituale del 30/7/2013, che aveva accolto parzialmente le domande della concessionaria, accertato responsabilità delle Amministrazioni per ritardi e inadempimenti nella gestione della concessione, e condannato i Ministeri al risarcimento dei danni.

La Corte d'appello ha ritenuto tardiva l'impugnazione, dichiarandola inammissibile con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 241, comma 15-bis, del D.lgs. 163/2006, che fissa il termine cd. lungo della impugnazione in giorni 180 giorni dal deposito del lodo, sul rilievo che il lodo è stato depositato il 30/7/2013 e che il Collegio arbitrale si è costituito con la nomina del quinto arbitro in data successiva all'entrata in vigore del D.lgs. 163/2006, mentre l'impugnazione è stata proposta il 30/7/2014.

L'Avvocatura dello Stato per conto dei Ministeri soccombenti ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi; non si è costituita la controparte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la erronea applicazione dell'art. 241, comma 15-bis, del D.lgs. 163/2006. I ricorrenti deducono che il termine breve di 180 giorni non era applicabile al caso di specie, perché il Collegio arbitrale era stato costituito prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 53/2010; l'art. 241, comma 15-bis, è stato infatti introdotto solo nel 2010 (entrato in vigore il 27 aprile 2010), mentre il Collegio arbitrale era già costituito nel gennaio 2010; la disciplina transitoria attribuisce rilievo alla data di costituzione del Collegio arbitrale e pertanto si sarebbe dovuto applicare il termine annuale previsto dall'art. 828 c.p.c.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione della clausola compromissoria. I ricorrenti evidenziano che la clausola arbitrale (art. 15 della Convenzione) stabiliva che gli arbitri dovevano giudicare secondo il codice di procedura civile, non secondo il codice dei contratti pub-

blici; il Collegio arbitrale aveva applicato correttamente il regime del c.p.c. e la Corte di Appello ha disatteso la volontà negoziale delle parti, applicando un termine (180 giorni) proprio del codice dei contratti pubblici.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si propone una richiesta subordinata di rimessione in termini. Qualora il termine di 180 giorni fosse considerato applicabile, i ricorrenti chiedono la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., per errore scusabile, causato da un *revirement* giurisprudenziale imprevedibile.

4.- Il primo motivo è fondato.

La Corte d'appello nella sentenza impugnata ritiene applicabile al caso di specie il termine (180 giorni) previsto dall'art. 241, comma 15-bis, del D.lgs. 163/2006, in quanto il Collegio arbitrale si era costituito dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 163/2006 (pag. 5). E ciò, nonostante la Corte d'appello dia atto che il suddetto comma 15-bis è stato introdotto dall'art. 5 del Dlgs. 20 marzo 2010, n. 53, la cui disciplina transitoria disponeva che la norma non si applicasse per i collegi arbitrali già costituiti alla data in vigore del predetto decreto legislativo.

La Corte di merito ha quindi erroneamente applicato l'art. 4, comma 7, del D.L. 40/2010, modificato dall'art. 1 della legge 22/5/2010, n. 73, in sede di conversione, che al settimo periodo ha introdotto una diversa disciplina transitoria, disponendo «*La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 3 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo è abrogato*». Di conseguenza, i ridotti termini di impugnazione previsti dall'art. 241, comma 15-bis, D.lgs. 163/2006, modificato dall'art. 5 D.lgs. 53/2010, non trovano applicazione con riferimento ai lodi pronunciati da collegi arbitrali già costituiti anteriormente (si veda in motivazione Cass. n. 28871/ 2020).

La immediata applicabilità delle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 163/2006, invocate dalla Corte d'appello, non comportano la possibilità di far retroagire la normativa che ha introdotto il termine di impugnazione derogatorio della disciplina generale. Il termine ridotto di 180 giorni, in quanto introdotto dal citato D.lgs. 53/2010, si applica solo agli arbitrati i cui collegi siano stati costituiti dopo l'entrata in vigore del medesimo D.lgs. n. 53/2010 e non a quelli con collegio costituito dopo il D.lgs. 163/2006, come invece ritenuto dalla Corte di merito.

Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2026.

Il Presidente

Guido Mercolino